

**Tribunale Ordinario di Trani**

SEZIONE CIVILE – CRISI D'IMPRESA

**N. 170-1/2023 RG PU**

*Il Giudice designato*

- visto il ricorso con proposta di piano di ristrutturazione debiti ex 67 del d.lgs. 14/2019 depositato nell'interesse di [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) residente a [REDACTED] in Via [REDACTED];

- esaminati gli atti;

- considerato che parte ricorrente:

a) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella proposta;

b) non risulta aver beneficiato di esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda né avere comunque beneficiato dell'esdebitazione per due volte né avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

c) ha fornito la documentazione prevista;

- ritenuta la propria competenza territoriale;

- vista l'istanza di inibitoria della ricorrente e osservato che la prosecuzione dei procedimenti esecutivi in corso potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano;

P.Q.M.

fissa, per l'omologazione del piano, l'udienza del 28.03.2024, orario da stabilirsi come per prassi del Tribunale;

visto l'art. 70 d. lgs. 14/2019,

- dispone che la proposta e il piano siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale di Trani o del Ministero della giustizia, e che sia data comunicazione dei medesimi e del presente decreto, entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;

- avvisa i creditori che:

ricevuta la comunicazione, dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, e che in mancanza le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

nei venti giorni successivi alla comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

- dispone che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni dei creditori, l'OCC, sentita la debitrice, riferisca al g.d. e proponga le modificazioni al piano ritenute necessarie;

- dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente;

- dispone la sospensione della procedura esecutiva immobiliare contraddistinta dal n. 1037/2018 R.G. Es., pendente dinanzi al Tribunale di Torino, fino all'intervenuta definitività della sentenza di omologazione;
- autorizza la sospensione del pagamento delle somme portate dai titoli cambiari emessi in favore della Agos Ducato s.p.a., riservando di provvedere sulla richiesta di restituzione dei titoli nella sentenza di omologazione;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani, 4.1.2024

Il Giudice

Dott.ssa Maria Azzurra Guerra

**TRIBUNALE DI TRANI**  
**DEPOSITO DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI**  
**EX ART. 67 EX D.L. 14/2019**  
**CON**  
- **RICHIESTA DI OMOLOGA DEL PIANO**  
- **RICHIESTA DI SOSPENSIONE EX ART. 70 C. 4**  
**DELLA PROCEDURA ESECUTIVA**  
**TRIBUNALE DI TORINO RGE N. 1037/2018**  
- **REVOCA CESSIONE DEL QUINTO**  
- **RITIRO CAMBIALI**

La sottoscritta [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] c.f. [REDACTED] con  
l'Avv. Filomena Baldino, (BLDFMN76A52C983W) pec.  
[filomena.baldino@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:filomena.baldino@pec.ordineavvocatitrani.it), in virtù di mandato e procura alle liti ai sensi  
dell'art. 83 c.p.c. depositato unitamente al presente atto, elettivamente domiciliato presso il  
Suo studio sito in Trani, in Corso Vittorio Emanuele n. 87, tel e fax n. 0883953513,

**Premesso**

- che l'istante, in relazione alle obbligazioni assunte versa in una situazione di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1 lett. c) ex D.L. 14/2019, tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
- che al fine di risolvere tale situazione di sovraindebitamento intende depositare un piano di ristrutturazione dei debiti avendone diritto e requisiti, avvalendosi di una delle procedure di composizione della crisi di cui al menzionato D.L. 14/2019;
- che l'istante non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II sez. II di cui al D.L. 14/2019, Ella infatti è un consumatore;
- Veniva richiesto all'OCC in Canosa, Cittadino indifeso, la nomina del gestore della crisi di impresa;

- che veniva nominata, dal su detto Organismo, l'Avvocato Sara di Bisceglie in qualità di gestore della crisi;
- che l'istante ha collaborato con l'organismo di composizione della crisi fornendo ogni documentazione utile alla ricostruzione della sua effettiva situazione economica e patrimoniale;
- che il gestore nominato, reperite tutte le informazioni doverose, ha consegnato la sua relazione particolareggiata sulla attendibilità e veridicità delle informazioni fornite ed ha attestato la sostenibilità e fattibilità del piano proposto.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, l'istante come in atti rappresentato e difeso, con l'Avv. Filomena Baldino

### PRESENTA

All'Ill.mo Presidente, richiesta di:

1. omologa del piano del consumatore ex art. 70, c. 7 D.L. 14/2019;
2. sospensione della procedura esecutiva in corso sulla sua prima casa ex art.70 c.4, D.L. 14/2019 ;
3. revoca della cessione del quinto ex art. 67 c.3;
4. Ritiro cambiali.

\*\*\*\*\*

Preliminarmente va evidenziato che la proposta di piano del consumatore veniva già sottoposta a codesto Ill.mo Tribunale in Trani, tuttavia la stessa veniva rigettata, non perché la signora non fosse meritevole o perché ci fossero elementi ostativi all'accesso alla procedura, bensì perché, l'Ill.mo Giudice adito evidenziava, nel decreto di rigetto, che il piano proposto dal debitore, era poco conveniente, di talché nella proposta in oggi formulata, si intende aumentare l'attivo messo a disposizione dal debitore nella ridetta procedura, assicurando, al creditore munito di privilegio ipotecario, quindi a parte cessionaria del mutuo concesso per l'acquisto dell'immobile, il 100% del capitale richiesto .

Entrando ora nel merito del ricorso da depositarsi, ed al fine di dare una visione dell'insieme all'Ill.mo Giudice che verrà adito, nella procedura che oggi ci occupa, si intende esporre

nuovamente i motivi di fatto che hanno determinato il sovraindebitamento dell'istante, e la corresponsabilità degli Istituti di credito nel determinare il sovraindebitamento della stessa, per le reiterate violazioni dell'art. 124 bis del T.U.B., in modo tale da consentire, all'Organo Giudicante, di valutare al meglio la meritevolezza dell'istante, e la corresponsabilità grave dei creditori nel generare lo stato di sovraindebitamento in cui si trova l'odierno istante senza fare inutili richiami al ricorso già depositato, evidenziando altresì preliminarmente, che il creditore che, ex art 69, C. 2, CCII : *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.”*

Riportiamo inoltre, per comodità dell'organo Giudicante, un sommario degli argomenti trattati, con le relative pagine ed inseriamo, nel corpo del ricorso, dei collegamenti ipertestuali, agli allegati richiamati, sì da rendere meglio verificabile, all'Ill.mo Giudice adito, tutti i documenti che nello stesso ricorso vengono richiamati.

## Sommario

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Sommario .....                                                                                  | 3  |
| 1. TRIBUNALE DI COMPETENZA .....                                                                | 4  |
| 2. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E STORIA DELL'INDEBITAMENTO.....                           | 4  |
| 2.1 LA SEPARAZIONE DAL MARITO E L'INSOSTENIBILITÀ DELLA RATA DEL MUTUO. ....                    | 5  |
| 2.2. NUOVO EVENTO SHOCK del 2009 E NUOVI DEBITI. INCIDENTE STRADALE E CESSIONE DEL QUINTO ..... | 19 |
| 3. USURA.....                                                                                   | 21 |
| 3.1.NORMATIVA .....                                                                             | 21 |
| 3.2. CASO CONCRETO E GLI EVENTI OCCORSI.....                                                    | 22 |
| 4. VALUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ISTITUTI DI CREDITO .....                             | 24 |
| 5.POSIZIONE DEBITORIA.....                                                                      | 27 |
| 6. ATTIVO DISPONIBILE .....                                                                     | 29 |
| 7. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA E POSSIBILE CONVENIENZA.....                                      | 30 |

\*\*\*\*\*

## 1. TRIBUNALE DI COMPETENZA

La signora [REDACTED] ha risieduto, sino a marzo del 2023, in Ruvo di Puglia (BA), alla Via [REDACTED] come dimostra il certificato del cambio di residenza che si allega [\(all.1\)](#). Tuttavia a marzo del corrente anno, per fatti sopravvenuti, la signora veniva obbligata a rientrare nell'immobile di sua proprietà, in Giaveno, provincia di Torino, essendo Ella stata contattata dal delegato alle vendite dell'immobile di sua proprietà, atteso che, a seguito del rigetto del piano del consumatore presso il Tribunale di Trani, l'immobile veniva posto nuovamente in vendita (l'immobile, infatti, era stato posto in asta il 09/10/2023). Essendo, tuttavia, intervenuto il cambio di residenza nel medesimo anno in cui si deposita il presente ricorso, questa circostanza, secondo il nuovo codice, è del tutto irrilevante ai fini della competenza territoriale del tribunale.

## 2. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E STORIA DELL'INDEBITAMENTO.

La sig.ra [REDACTED] non è convivente con alcuno.

Ella è stata dipendente INPS sino al 2011 [\(all. 2 estratto conto contributivo\)](#), ed oggi gode di una pensione di circa €1.600,00, su cui insiste, tuttavia, una cessione del quinto.

Può contare dunque, in conseguenza di quanto innanzi precisato, su una pensione netta di circa €1.300,00

Nel 2005 la sig.ra [REDACTED] sottoscriveva un contratto di mutuo con l'Unicredit, mutuo che oggi, purtroppo in sofferenza, le sta compromettendo la proprietà del suo unico bene immobile, nella procedura che, con questa istanza, si intende bloccare **(RGE 1037/2018 Tribunale Di Torino)**.

**È bene precisare sin da subito che il capitale effettivamente erogato dalla Banca Unicredit, è stato già quasi tutto rimborsato dalla signora [REDACTED] con notevoli sacrifici, sacrifici imposti dalla banca stessa e ne spiegheremo di seguito le motivazioni.**

Su €135.000,00 effettivamente erogati dalla banca, la signora ha rimborsato all'istituto di credito ben €105.000,00 [\(all. 3 elenco rate pagate\)](#).

**Oggi alla Banca, a totale copertura del capitale erogato, residuano ancora €30.000,00 circa.**

In codesta procedura si riconosce tuttavia tutto l'importo richiesto dall'istituto di credito a titolo di capitale residuo del capitale erogato.

**Devo tuttavia precisare sin da subito, e questo aspetto meglio verrà approfondito nel proseguo del ricorso, che la Banca ha una rilevante responsabilità nel sovraindebitamento dell'istante ex art. 69 c.2, D.L. 14/2019, di talché, nel caso di specie, trova pacifica applicazione quanto il CCI prevede. ovvero: *"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta"***

Fatte queste doverose premesse, iniziamo ora a narrare i fatti che hanno indotto la signora [REDACTED] a sottoscrivere il contratto di mutuo, ed i motivi che hanno portato infine, l'odierno istante, nello stato di sovraindebitamento in cui Ella oggi si trova.

## **2.1 LA SEPARAZIONE DAL MARITO E L'INSOSTENIBILITÀ DELLA RATA DEL MUTUO.**

Nel 2005 la sottoscrizione del mutuo, oggi in sofferenza, si rendeva necessaria a seguito della separazione della signora dal marito.

Ella, in separazione, otteneva l'affido del figlio, ma purtroppo non otteneva anche l'assegnazione della casa coniugale che invece era cointestata ai coniugi.

Questo fu il motivo che spinse la signora, nel 2005, ad acquistare, tramite sottoscrizione del mutuo con Unicredit, la metà di proprietà dell'immobile dell'istante, proprio per evitare altri traumi al figlio, di 10 anni circa, che già doveva abituarsi alla separazione dei genitori.

Farlo crescere in un altro ambiente, in una diversa casa, per la signora, appariva un sacrificio troppo gravoso per un bambino così piccolo.

Nel 2005 quindi la signora sottoscriveva un contratto di mutuo che però, tuttavia è bene precisare, appare illegittimo per la sua stessa natura.

Il contratto di mutuo infatti ha un tasso legato all'EURIBOR<sup>1</sup>, un mutuo con un tasso di interesse indeterminato ed indeterminabile che, come tristemente noto a tutti i cultori del diritto bancario, per consolidata giurisprudenza, sono mutui illegittimi perché, in quegli anni in particolare, tra il 2004 ed il 2009, la determinazione del sotteso tasso di interessi, applicato al contratto, ha subito una forte influenza, da accordi interbancari, che hanno fatto slittare il tasso alle stelle, penalizzando fortemente le parti deboli del contratto di mutuo.

I mutui sottoscritti in quegli anni, esattamente come quello sottoscritto dalla signora, hanno creato notevoli disagi alle parti deboli del contratto, che si sono viste, nel giro di pochissimi anni, impennare la rata a dei livelli così alti che di fatto sono diventati insostenibili per la maggior parte dei mutuatari.

Questo in considerazione della circostanza che il tasso di interesse applicato nel contratto del mutuo sottoscritto, non era determinabile a priori, così come non era determinabile a priori la rata del mutuo.

I riflessi economici negativi di quei contratti di mutuo si vedono ancora oggi presso i diversi tribunali d'Italia, sezione fallimentare, ove assistiamo a numerose famiglie che vengono private delle loro abitazioni proprio perché, negli anni, non sono più riuscite a sopportare economicamente la rata di rientro del mutuo casa che, medio tempore, era aumentata a dismisura.

Sul punto è persino intervenuta la Commissione Europea, di cui nel proseguo parleremo in maniera più approfondita.

Purtroppo la causa civile, di opposizione all'esecuzione, depositata presso il Tribunale di Torino, cercando di far emergere la nullità del mutuo sotteso all'esecuzione, non ha avuto i frutti sperati e la signora si trova oggi la casa all'asta, azione esecutiva individuale avviata dal creditore ipotecario, **di cui si chiede la sospensione con codesto ricorso ex art. 70 c. 4 CCII.**

Torniamo ora a narrare i fatti che hanno portato, l'odierno istante, allo stato di sovraindebitamento in cui oggi si trova.

Come innanzi già detto, la signora sottoscriveva nel 2005 un mutuo di € 135.000,00, con Banca Unicredit.

---

<sup>1</sup> <https://www.studiocataldi.it/articoli/29721-mutui-diritto-al-risarcimento-per-i-contratti-stipulati-tra-il-2005-e-il-2009.asp>

All'epoca dei fatti la signora [REDACTED] percepiva una retribuzione pari ad €1.000,00/1.100,00, e la rata del mutuo **preventivata** doveva esser pari ad €500,00.

Una **rata dunque che, seppur al di sotto della sua retribuzione, non era sostenibile** già alla data della sottoscrizione del contratto di mutuo.

Riporto di seguito la copia fotostatica della valutazione del merito creditizio

Esempio di simulazione del "merito creditizio"

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 1.100,00 |
| Digita l'anno di erogazione del finanziamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2005       |
| Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 445,82   |
| link utile Assegno Sociale: ( <a href="https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184">https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale<br>(il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2          |
| Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico<br>Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.Isee (es presenza figli disabili ecc....)<br>compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate<br>link utile: ( <a href="https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169">https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169</a> ) | 2,07       |
| (B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 922,86   |
| (C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscriz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 500,00   |
| Residuo reddito disponibile mensile (A B C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -€ 322,86  |
| In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -€ 322,86  |

Già alla data della sottoscrizione si registrava infatti un residuo reddito negativo pari **€ -322,86** se consideriamo la rata preventivata.

Ciò che purtroppo la signora non sapeva era invece che il mutuo, che stava sottoscrivendo, era a tasso variabile, quindi il piano di ammortamento non era determinabile a priori e la rata preventivata era ben lontana da quella effettivamente pagata, come ben dimostra il piano di ammortamento applicato e che allego al presente ricorso, sia per opportuna conoscenza ma altresì per facilitare, l'organo Giudicante, alla verifica della fondatezza delle affermazioni fatte da parte ricorrente (all. 4).

Questa tipologia di mutuo è stato oggetto di critiche anche da parte della Commissione Europea, come innanzi annunciato.

È infatti nota, a tutti i cultori del diritto, la sentenza del 2013, caso n. AT 39914 del 3 dicembre 2013<sup>2</sup>, che ha riconosciuto il diritto di risarcimento a tutti gli utenti truffati nei contratti di mutuo, prestiti e derivati che, in quegli anni, avevano nel contratto, un tasso variabile legato all'Euribor.

Le difficoltà economiche nell'affrontare la rata, invero, si sono presentate sin da subito, perché la rata che era stata preventivata alla signora ab origine, pari ad €500,00 circa, non corrispondeva purtroppo a quella effettivamente richiesta nel piano di ammortamento, come già anticipato, e lo vediamo ora nel dettaglio.

**È chiaro che, essendo stato sottoscritto un mutuo a tasso variabile, il piano di ammortamento non veniva allegato al contratto medesimo, quindi la signora non poteva fare alcuna previsione di rata, mentre poteva solo fidarsi di quanto gli operatori finanziari, quindi i funzionari di banca, le dicevano in merito alla sostenibilità della rata.**

La prima rata, tuttavia, per via del preammortamento, in luogo dei prospettati €500,00 era pari invece ad € 936,00(cfr. All. 4).

La retribuzione della signora era pari ad €1.000/1.100,00. Si intuisce *de plano* che già **la prima rata non era sostenibile.**

Da una simulazione del merito creditizio, era chiaro che la rata del mutuo, già la sua prima rata, aveva creato un **sovraindebitamento pari ad €758,86. La rata non era sostenibile!**

**Alla signora ed a suo figlio, per sopravvivere, residuavano circa 160,00€, su una retribuzione base di €1.100,00, al netto di qualsivoglia straordinario, come d'altra parte è verificabile anche attraverso il simulatore del merito creditizio. Pochi direi!**

---

<sup>2</sup> <https://www.studiocataldi.it/articoli/29721-mutui-diritto-al-risarcimento-per-i-contratti-stipulati-tra-il-2005-e-il-2009.asp>

### Esempio di simulazione del "merito creditizio"

(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità

€ 1.100,00

Digita l'anno di erogazione del finanziamento

2005

Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento

€ 445,82

link utile Assegno Sociale: (<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184>)

Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale

2

(il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)

Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico

2,07

Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.see (es presenza figli disabili ecc....)

compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate

link utile: (<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169>)

(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita

€ 922,86

(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscriz

€ 936,74

Residuo reddito disponibile mensile

(A B C)

-€ 759,60

Tuttavia questa era la prima rata, ed era comprensiva di interessi di preammortamento, e quindi *nulla quaestio*.

Dalla seconda rata e per tutto il 2005 la rata rima ferma su €690,40 invece dei 500,00 prospettati alla signora ([all. 5](#)).

Alte e **non sostenibili** secondo la valutazione del merito creditizio ma comunque pagate dalla signora.

Appare dunque chiaro, grazie al simulatore del merito creditizio, che la rata **nei fatti non era sostenibile** sin dalla sottoscrizione del mutuo, ovvero sin dal 2005.

Il finanziamento concesso non superava il test del merito creditizio.

**Dal calcolo si rileva infatti che la signora mensilmente si indebitava per €759,60.**

È doveroso evidenziare che l'odierno istante, quindi la signora [REDACTED] è stata brava e responsabile a non registrare ulteriori pendenze, con riferimento al sotteso contratto di mutuo, sino al 2015.

Vediamo nel dettaglio anche le altre rate e non solo la prima.

# Esempio di simulazione del "merito creditizio"

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 1.100,00 |
| Digita l'anno di erogazione del finanziamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2005       |
| Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento                                                                                                                                                                                                                                   | € 445,82   |
| link utile Assegno Sociale: ( <a href="https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184">https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184</a> )                                                                                                                                                                                                          |            |
| Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale<br>(il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)                                                                                                                                                                                                | 2          |
| Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,07       |
| Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.Isee (es presenza figli disabili ecc....)<br>compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate<br>link utile: ( <a href="https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169">https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169</a> ) |            |
| (B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 922,86   |
| (C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscriz                                                                                                                                                                                                                                                               | € 690,40   |
| Residuo reddito disponibile mensile (A B C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -€ 513,26  |

Certo quella rata non era esattamente quella che avevano preventivato i funzionari di banca al momento della stipula del contratto.

Era più alta di quasi €200,00, ma la signora, nonostante tutto, e con notevoli sacrifici, è riuscita a sostenere la rata fin quando non sono sopraggiunti nuovi e gravi problemi, ovvero sino al 2015.

La ricorrente ha fatto tutti gli straordinari che poteva, cercando di dividersi tra lavoro e figlio, avendo Ella una separazione giudiziale con il marito in corso e delle notevoli spese legali da affrontare per la separazione stessa, ma è riuscita, nonostante tutto, a pagare le rate!

Ma è bene tenere a mente che, come dimostrato nelle sopra riportate tabelle di simulazione del merito creditizio, considerando che la famiglia era composta da 2 componenti e considerando lo stipendio della signora, pari ad €1.000,00, la rata di 690,00 del mutuo, non **risulta sostenibile sin da subito**.

È chiaro dunque che la signora, sin dall'inizio, **non era in grado di mettere da parte alcun risparmio, anzi, piuttosto, per ogni rata andava in affanno, ovvero in sovraindebitamento**.

Non potrà certamente dire l'Istituto di credito che a lui non era nota l'insostenibilità della rata del mutuo così come era stato proposto e sottoscritto nel contratto.

D'altra parte, è obbligo di legge, e nello specifico lo prevede l'art. 124 bis del T.U.B., valutare il merito creditizio prima di concedere un finanziamento.

La Banca chiaramente ometteva di fare questa valutazione.

**Ma vi è di più! Paradossalmente, infatti, quello stesso Istituto di credito, che aveva generato alla signora il problema di sovraindebitamento, nel 2008, sulla base del medesimo stipendio, quindi su 1.100,00€, ha ritenuto che la signora potesse essere ancora finanziabile.**

Nel 2008 infatti, col crescere del figlio, che iniziava le superiori, considerando che l'istituto scolastico prescelto dal minore era ubicato in una diversa città rispetto a quello dove era la loro abitazione, la signora, per accompagnare in maniera agevole ed in sicurezza il figlio all'Istituto superiore e poi recarsi al lavoro, tornare a riprendere il figlio e recarsi infine presso la loro abitazione, acquistava un'autovettura affidabile e sicura, dovendo Ella affrontare quotidianamente tanti km di strade affatto sicure, soprattutto d'inverno, e sostituiva dunque la sua vecchissima 600 (la signora abita in zone montuose e quindi d'inverno le strade di montagna risultano particolarmente pericolose per diverse motivazioni che ritengo superflue indicare).

Come detto, parte ricorrente, non aveva potuto permettersi alcun risparmio negli anni, considerando che la rata del mutuo incideva pesantemente sul suo reddito e le lasciava solo un residuo reddito di circa €200,00 per sopravvivere (certamente troppo pochi).

**Quindi, per acquistare l'automobile nel 2008, la signora sottoscriveva un nuovo prestito, con una rata di €395,00, che paradossalmente le veniva concesso proprio dalla UNICREDIT ([all. 6](#)).**

**Nel 2008 abbiamo dunque un reddito totalmente assorbito dalla rata del mutuo e dal finanziamento. Alla signora, ed al di lei figlio, per sopravvivere, non rimaneva alcunchè.**  
**RATE TOTALI NEL 2008 PARI AD €1.278,00, SEMPRE SULLA MEDESIMA RETRIBUZIONE PARI AD €1.100,00.**

Riferisce la signora che in quegli anni, molto duri, riceveva aiuti dalla Caritas del luogo ricevendo pasta e viveri tutti.

**Paradossalmente la famiglia non aveva soldi per mangiare.**

Art. 69 c.2, D.L. 14/2019, CCI: *"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta"*.

Ed inoltre, art. 80, c.3, CCI: *“Il creditore, anche dissenziente, che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.”*

Art. 69, c.3, CCI: *“L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.”*

Entrambi gli articoli sopra citati, nel caso di specie, trovano applicazione.

**Il residuo reddito disponibile mensile che la signora registrava già alle sue prime rate aveva un segno negativo, -€822,86.**

**È chiaro dunque che l'UNICREDIT, non ha rispettato la normativa. Chiaramente anche gli istituti di credito che sono seguiti nelle concessioni di prestito alla UNICREDIT, hanno violato le norme già menzionate (e mi riferisco alla Agos, Prestitalia più altri)**

Nel 2008, ovvero alla sottoscrizione del nuovo finanziamento con l'Unicredit, la situazione contabile della signora era la seguente:

- reddito pari ad €1.100,00;
- rata mutuo Unicredit € 840,00;
- rata finanziamento auto, sempre Unicredit. € 395,86 ([allegato 6](#))

**È CHIARO CHE L'INDEBITAMENTO NON ERA SOSTENIBILE, PERCHÉ LE RATE ERANO MAGGIORI DELLA RETRIBUZIONE PERCEPITA DALL'ISTANTE.**

Le rate a seguire registrano una situazione ancora peggiore, ma non poteva essere diversamente considerando le premesse.

Senza dover riportare tuttavia l'estratto della tabella di simulazione per ogni rata, di seguito riportiamo invece solo i segni negativi che sono il risultato della valutazione del merito

creditizio della signora **solo ed esclusivamente per la rata del mutuo casa**, merito creditizio che l'Istituto avrebbe dovuto considerare **ex art. 69, c.3, CCI**, in base: **I)** alla retribuzione; **II)** ai componenti del nucleo familiare; **III)** alla rata del mutuo; **IV)** previa *deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile* (art. 69, c.3, CCI);

| Anno | Rata           | Residuo reddito disponibile mensile |
|------|----------------|-------------------------------------|
| 2005 | 690,00         | - 613,00 €                          |
| 2006 | 740,00 (media) | - 663,00€                           |
| 2007 | 840,00 (media) | - 762,86€                           |
| 2008 | 924,00         | - 846,86 €                          |

E questo si potrebbe fare sino all'ultima rata, ma è palese che la rata, anche al suo minimo storico, nel 2005, ed anche solo considerando la rata del mutuo, e non tutte le altre in seguito concesse, non era sostenibile.

**Meritevole di contro è stata invece la signora che riusciva, nonostante il suo stato di sovraindebitamento, a pagare quelle rate di fatto insostenibili, sino al 2014 regolarmente.**

Eppure, la signora aveva, dal 2008 in particolare, una retribuzione di circa 1.100,00€ più straordinari, ed una rata pari ad €1.235,00 (rata mutuo UniCredit 840,00€ circa, rata finanziamento auto, sempre UniCredit €395,00 circa).

**Ovviamente per sostenere la rata, la signora ha dovuto aumentare le ore di lavoro, fare straordinari, ma in ogni caso la rata rimaneva sempre insostenibile, perché andava oltre la sua stessa retribuzione!!**

**L'istante non aveva soldi per sopravvivere, non aveva soldi per mangiare.**

**Certamente alla signora era stato negato dall'Istituto di Credito, uno stile di vita quanto meno dignitoso in violazione del sopra richiamato articolo di legge.**

**Il ricorrente era sovraindebitato.**

**Ogni giorno accumulava pendenze, via via sempre maggiori!**

Nel 2015 la signora chiedeva una sospensione della rata del mutuo, perché non poteva mangiare, e fortunatamente l'Istituto glielo concedeva sino al 2016, ma tuttavia in quell'anno pagava chiaramente gli interessi di mora che man mano si accumulavano [\(all.7\)](#).

**Poi riprendeva il pagamento del mutuo, nel 2016, più o meno in maniera regolare, ma solo perché, per sostenere le rate del mutuo, la sig.ra [REDACTED] chiedeva un finanziamento alla AGOS che, paradossalmente, glielo concedeva (all. 8).**

Sul punto mi taccio, non volendo apparire oltremodo offensiva. Ricordo solo che la signora aveva rate per €1.235,00 circa, contro uno stipendio di €1.100,00 sino al 2016

Nel 2016 interveniva il prestito AGOS con una rata pari ad €201,00.

**Quindi rate totali per €1.436,00, stipendio €1.100,00/1.400,00 in base agli straordinari.**

**La sproporzione appare per tabulas provata.**

Evito qualsiasi considerazione!

**Il prestito Agos la signora lo richiedeva per pagare le rate del mutuo che, nel 2016, ripartivano regolarmente [\(cfr. All. 7\)](#).**

**È chiaro però che la signora non poteva pagare il finanziamento sottoscritto con la AGOS, ed infatti interrompeva il pagamento delle rate ed esse diventavano cambiali di €76,60 l'una, cambiali di cui si chiede, in caso di auspicata omologa, la riconsegna.**

**La signora sta pagando regolarmente le cambiali tutt'oggi.**

**Eppure quel finanziamento non doveva essere concesso ab origine, perché l'insostenibilità era più che evidente.**

**Non doveva essere concesso, perché la signora non aveva reddito da cui attingere!**

**È chiaro però che la signora era in gravissima difficoltà economica già dal sorgere del contratto di mutuo, meglio dire era in uno stato di sovraindebitamento ex D.L. 14/2019 ovvero secondo il dettato del CCI.**

Questa circostanza non è verificabile solo dallo scrivente difensore della parte, e/o dal gestore nominato, ma era palesemente chiaro anche ai funzionari della Banca che nel 2005 erogavano il mutuo.

Era chiaro alla stessa Unicredit che nel 2008 concedeva ulteriore finanziamento, ed era chiaro persino alla AGOS nel 2011. Istituti tutti che avrebbero dovuto valutare il merito creditizio e

valutare se il residuo reddito, al netto della rata, assicurasse alla signora ed a suo figlio, **un tenore di vita dignitoso (violazione dell'art. 69, c.3, CCI e dell'art. 124 bis del T.U.B.)**.

Purtroppo, le esatte date di tutti i pagamenti del mutuo UNICREDIT, ed anche gli importi delle stesse rate, non sono verificabili con estrema precisione, non avendo mai ricevuto dalla banca Unicredit, un chiaro piano di ammortamento aggiornato del mutuo seppur lo stesso veniva più volte richiesto dalla signora [REDACTED] e si consideri inoltre che il mutuo era a tasso variabile.

Ma per quanto verificato dall'istante, in base agli estratti conto ed i bonifici di versamento fatti in favore della Banca, su un mutuo concesso pari ad €135.000,00, *repetita iuvant*, la signora ne ha già restituiti 105.000,00€ (salvo errori ed omissioni)

Quando la rata ha raggiunto il suo massimo storico, **ovvero € 934,00, l'incidenza rata reddito era oltre il 90% del reddito percepito, e con un figlio piccolo ed una retribuzione residua su cui contare, per sopravvivere di soli 80,00€, la signora accumulava solo pendenze.**

La signora ha tentato più volte di contattare la Banca, al fine di chiedere una **rinegoziazione** del mutuo, tuttavia, dall'Istituto riceveva solo dinieghi alle sue legittime richieste, ed intanto il mutuo andava in sofferenza.

Art. 69, c.3, CCI: *“ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159”*.

Lo stato di sovraindebitamento, e il desiderio di non perdere la casa, ha indotto poi la signora a chiedere altri prestiti, per **riuscire a sopravvivere e/o per pagare la rata del mutuo (AGOS nella fattispecie )**.

Certamente non si può affermare che la signora volontariamente si sia sovraindebitata, consapevole poi di perdere la casa riacquistata con notevoli sacrifici a seguito della separazione dal marito (acquisto fatto solo per non traumatizzare ulteriormente il figlio).

**Piuttosto la signora cercava disperatamente di salvare la casa e di sopravvivere!**

**La signora non aveva possibilità alcuna di mettere da parte risparmi.**

Eppure i siti delle banche sono piene di pubblicità di surroghe di mutuo, rinegoziazioni con notevoli sconti del mutuo, ed anche la legge ha spinto più volte verso **le rinegoziazioni dei mutui**, al fine di salvare le prime case degli italiani, ma purtroppo **le rinegoziazioni**, sino ad oggi, sono rimaste alla **discrezionalità** degli istituti di credito che, di fatto, non la concedono mai, come è accaduto nel caso che ci occupa, forti delle garanzie iscritte sugli immobili e certe di riscuotere quanto più possibile, svendendo la casa all'asta per poi procedere con pignoramenti sugli stipendi per il debito residuo, circostanza che questa norma tende a scongiurare.

Da ultimo si ricorda il decreto emesso poco prima dell'emergenza Covid, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124<sup>3</sup>, ha proposto la rinegoziazione dei mutui fino a 30 anni, inserita poi anche nell'art. 41 bis L. 69/2021, al fine di salvare le prime case degli italiani sovraindebitati (il fondo salva casa).

Tuttavia, la rinegoziazione del mutuo rimane una discrezione dell'Istituto di credito che, non si ha timore di ammettere, viene sempre negata.

Nella vicenda che oggi ci occupa, è importante inoltre non trascurare una visione completa del contratto di mutuo che la signora ha sottoscritto nel 2005.

Si legge nel contratto di mutuo, art. 6 pag. 9: *“Ai sensi del citato articolo 118 secondo comma del decreto legislativo 385/1993 la parte mutuataria diritto di recedere, in caso di modifiche sfavorevoli riguardanti le commissioni e spese di cui al presente articolo, entro 15 giorni dal ricevimento di comunicazione scritta ovvero dalle effettuazione delle altre forme di comunicazione, senza penale alle condizioni precedentemente praticate”* **ma tali comunicazioni a parte mutuataria non sono mai state fatte, anche quando la rata è aumentata a dismisura, arrivando ad una rata non più sostenibile sin dal 2008.**

---

<sup>3</sup> <https://www.studiocataldi.it/articoli/36958-fondo-salva-casa-anche-i-parenti-possono-aiutare.asp>

Tra l'Istituto di credito Unicredit, e la sig.ra [REDACTED] oltre ai fatti innanzi riportati, ce ne sono altri, forse anche più importanti, che hanno comportato inevitabilmente la definitiva rottura del rapporto di stima e fiducia che esisteva tra la signora [REDACTED] ed il responsabile del rapporto di mutuo e di conto.

Per quanto dichiara la signora, ma lo ha anche denunciato e documentato alla sottoscritta, Ella depositava, contro l'Istituto UNICREDIT, un esposto/denuncia presso la Procura di Torino, denuncia che allego per opportuna conoscenza dell'Organo Giudicante [\(all.9\)](#).

La querela evidenziava la circostanza che l'istituto di credito UNICREDIT, incassava, nel 2019, dalla signora, il debito scaduto e precettato, di circa €11.000,00, somme versate dalla signora grazie al nuovo finanziamento della Prestitalia, Istituto che, chiaramente consapevole che non vi era merito creditizio nella signora, glielo concedeva tramite l'istituto della cessione del quinto, creandosi quindi da sé un privilegio .

Tuttavia poi l'Istituto di credito **restituiva la summenzionata cifra, stornandolo dal bilancio**, decidendo infine di procedere con l'esecuzione contro la casa della signora, procedendo dunque con esecuzione non solo per le somme precettate, bensì per l'intero debito derivante dal mutuo, notificando , medio tempore, la decadenza del beneficio del termine dal mutuo alla signora [\(all. 10\)](#).

È chiaro che la signora voleva rimettersi in bonis, con i soldi chiesti a Prestitalia per saldare le somme richieste con precetto dalla banca, e così porre nel nulla la procedura esecutiva, ma purtroppo, e con imbarazzo bisogna ammettere, la procedura esecutiva non veniva mai bloccata dall'Istituto di credito, ma andava avanti.

Purtroppo le disavventure accadute alla signora non finiscono qua e nemmeno i paradossi sui finanziamenti si concludono qui.

Tra il 2008 ed il 2016, ovvero tra il finanziamento Unicredit ed il finanziamento AGOS, precisamente nel 2011, ho imbarazzo io ad evidenziarlo, l'UniCredit concedeva altro finanziamento di € 23.700,00 con rata pari a €391,00.

Con una sola manovra l'Unicredit, estingueva il precedente finanziamento, recuperando, con questa operazione, altri interessi di finanziamento, altre spese di istruttoria, altri costi per assicurazione e molto altro ancora [\(all.11\)](#).

Questo finanziamento la signora lo ha dovuto chiedere per un gravissimo evento occorso, ovvero per un incidente stradale avvenuto nel 2009, le cui ripercussioni economiche, tuttavia, ci saranno solo anni dopo, precisamente nel 2011, ma di questo parleremo in maniera più dettagliata nel paragrafo successivo.

Si rappresenta inoltre che, oltre a tutto quanto sopra già detto, la signora paradossalmente, al Comune di Giaveno, per via di disguidi con le poste, e non altro, non risultava neanche residente in quella casa.

Si è ritenuto infatti, e per diversi anni, che l'istante fosse irreperibile perché, chiaramente, essendo Ella sempre fuori per lavoro, chi consegnava atti e documenti non trovava mai nessuno in casa, come dimostrano i documenti allegati relativi al pignoramento, pignoramento immobiliare che veniva, per quanto innanzi detto, depositato presso la casa comunale per irreperibilità assoluta della signora [REDACTED] ([all. 12 irreperibilità](#) e cancellazioni anagrafe).

Mai dichiarazione è stata meno veritiera!

Per questo motivo l'istante non ha potuto difendersi tempestivamente né contro l'atto di precetto né contro l'atto di pignoramento, proprio perché non li ha mai ricevuti.

La signora scopriva del pignoramento avviato in maniera insolita e traumatizzante, ovvero quando il CTU designato, nella procedura esecutiva della sua prima ed unica casa, **chiedeva l'autorizzazione al Giudice dell'esecuzione, per un accesso forzoso nell'appartamento della signora**, stante la sua conclamata irreperibilità.

Alla signora, quindi, venivano tolte le chiavi del suo appartamento, che riusciva poi a recuperare, regolarizzando infine la residenza al comune.

Si può affermare dunque, senza timore di essere smentiti, che la signora ha subito, negli anni, diversi eventi shock.

Le veniva tolta la chiave di casa sua dal custode perché quell'immobile, a sua insaputa, era finito in asta, in una procedura esecutiva a lei non nota e contro la cui esecuzione le è stato impedito di fare tempestiva opposizione per mancata ricezione degli atti esecutivi.

La signora [REDACTED] infine, stanca di lottare ed emotivamente depressa sin da troppi anni, anche a causa di quanto ha dovuto subire, certa ormai di dover abbandonare, prima o poi, la sua abitazione che invece ha cercato di difendere fino all'ultimo, decideva di cercare rifugio e consolazione, soprattutto morale, presso i suoi lontani parenti in Puglia, terra ove Ella era

cresciuta e aveva trascorso molte primavere da bambina, prima di trasferirsi al nord a seguito del matrimonio poi naufragato.

Questi suoi lontani parenti, infatti, la hanno ospitata sino a marzo c.a. presso la loro abitazione, abitazione ove Ella ha trasferito la residenza sino a codesto anno in corso, ovvero sino al 13 marzo 2023.

Come già detto tuttavia, parte ricorrente a marzo del corrente anno, è dovuta tornare nella sua abitazione per richiesta espresso del custode e del delegato della vendita, essendo ormai imminente l'asta della sua abitazione, asta che di fatto è stata fatta ad ottobre.

La signora ormai, vive di costanti incubi notturni e non riesce più ad addormentarsi serena.

Il suo incubo ricorrente è quello che il custode entri di notte in casa sua, gettando per strada tutti i suoi effetti personali e chiudendo Lei fuori dalla sua stessa casa.

**Alla non più giovane età di 72 anni, la signora, con ogni probabilità, perderà la casa, e nella fase più dura della sua età, perché non più giovanissima, dovrà affrontare spese di trasloco costanti e ripetute, oltre ai sottesi sforzi fisici richiesti per questi non augurati eventi.**

## **2.2. NUOVO EVENTO SHOCK del 2009 E NUOVI DEBITI. INCIDENTE STRADALE E CESSIONE DEL QUINTO**

Torniamo ora a narrare gli eventi shock che hanno aggravato lo stato di indebitamento della signora.

Come già brevemente sopra accennato, nel 2009 ci fu un nuovo evento, molto grave, che distruggeva la signora emotivamente e psicologicamente, oltre che economicamente.

Nel 2009 la signora veniva purtroppo coinvolta in un gravissimo incidente in cui perdeva la vita un ragazzo di soli 28 anni.

Al di là di quelle che possono essere le responsabilità di un conducente o dell'altro, che in questo procedimento poco rilevano, è importante tuttavia, per comprendere i motivi che hanno portato la signora a sovraindebitarsi, narrare in maniera minuziosa gli eventi occorsi alla signora.

È bene precisare che da questo terribile evento anche la signora non ne usciva senza ripercussione, anzi, come innanzi detto, ne usciva **emotivamente distrutta**.

Ella, per superare il trauma, si sottoponeva a numerose sedute psichiatriche perché non riusciva a superare il peso della responsabilità che si sentiva sulla coscienza, seppur veniva accertata, nei procedimenti, la determinante responsabilità del ragazzo coinvolto nell'incidente, ma questa amara verità non riusciva a far superare il trauma alla signora.

Ovviamente i procedimenti, sia civile, di risarcimento del danno, che penale, perché purtroppo vi era nell'incidente un ragazzo deceduto, comportavano notevoli spese economiche, e la signora, già oltre ogni limite di indebitamento, per il mutuo e per il finanziamento dell'acquisto auto, si indebitava nuovamente nel 2011, sempre con la Unicredit con un rinnovo del finanziamento. Come innanzi accennato l'Unicredit nel 2011 estingueva il suo precedente finanziamento e ne concedeva uno nuovo per €23.700,00, soldi che occorreano alla signora non solo per sostenere i costi di giudizio dei due procedimenti pendenti, appunto uno penale e l'altro risarcitorio, ma anche per il costo di riparazione dell'auto ([all. 10](#)).

Alla signora veniva concesso paradossalmente un nuovo finanziamento dall'Unicredit, soldi che servivano in parte per estinguere il precedente finanziamento, come innanzi già detto, e dei **nominali 23.700,00 erogati, alla signora venivano accreditati soli €5.827,78** ([all. 11](#))<sup>4</sup>Ho imbarazzo a doverlo ammettere.

### **Nuova violazione dell'UNICREDIT dell'art. 69, c.3, CCII!**

Quali siano stati i criteri adoperati dagli Istituti di credito per valutare il merito creditizio, a me non è chiaro!

Come è possibile che alla signora sia stato concesso un ulteriore finanziamento?

È chiaro che la signora non aveva lucidità mentale ma aveva un disperato bisogno di soldi.

---

4

Da: @unicredit.eu  
A: >  
Data: 27/05/2011 09:15  
Allegati: 08007013.tif (139.3 KB)

Gent.Sig.a

Le invio in allegato il piano di ammortamento del prestito appena erogato.

L'importo erogato sul c/c è stato di 21.780,00 € e l'ammontare dell'estinzione per il prestito precedente è stata di 15.952,22 €.

Pertanto il netto a suo favore è stato di **5.827,78 €**

A risentirci.

Gli eventi shock occorsi alla signora erano indubbiamente molto forti, e parte ricorrente si è trovata ad affrontarli da sola in una terra che non era la sua.

Era certamente un soggetto molto fragile emotivamente.

### 3. USURA

#### 3.1. NORMATIVA

In tema di usura ricordo che l'articolo 644 c.p. specifica che l'elemento oggettivo del reato è **lo stato di bisogno assoluto**, una situazione tale **che elimina o comunque limita la volontà del soggetto passivo e** che lo induce a contrarre prestiti in condizioni di inferiorità psichica tali da viziare il consenso (Cass. sezione penale sent. n. 42152/2008).

Inoltre una sentenza, sempre di cassazione dell'8 marzo del 2000, è intervenuta per la prima volta **sull'usura concreta**, regolata dal 3° comma dell'art. 644 c.p. ovvero: *‘La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.’*

L'intervento della Corte Suprema è puntuale e circostanziato, ed ha evidenziato che ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale **dell'usura in concreto** (art. 644 c.p., commi 1 e 3, seconda parte) occorre che il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi (pur inferiori al tasso-soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi pattuiti, risultino, **avuto riguardo alle concrete modalità del fatto** e al tasso medio praticato per operazioni similari, **sproporzionati rispetto alla prestazione** di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione’.

Inoltre la Cassazione, sezione penale, ha chiarito che in tema di c.d. usura in concreto (art. 644 c.p., commi 1 e 3, seconda parte) **la ‘condizione di difficoltà economica’ della vittima consiste in una carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione**

*patrimoniale di base nel complesso sana; la 'condizione di difficoltà finanziaria' investe, invece, più in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni'.*

Infine, sempre la Cassazione ha precisato che per l'usura in concreto le *'condizioni di difficoltà economica o finanziaria'* della vittima (che integrano la materialità del reato) si distinguono dallo *'stato di bisogno'* perché le prime consistono in una situazione meno grave (tale da privare la vittima di una piena libertà contrattuale, ma in astratto reversibile) del secondo (al contrario, *consistente in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque, comportando un impellente assillo, compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli*)'.

**La sentenza di Cassazione, sez. penale, ha precisato inoltre che la prova dello stato di bisogno può aversi anche soltanto in base all'evidenza dell'aver fatto, la vittima di usura, ricorso ad un prestito a condizioni inique e sproporzionate.**

Nel caso che oggi ci occupa la circostanza che l'istante si sia indebitato oltre la sua stessa retribuzione è prova del **suo oggettivo stato di bisogno**, come è prova anche che gli Istituti eroganti il finanziamento, che avevano tutti gli strumenti utili per verificare la finanziabilità dell'istante, li abbiano totalmente disattesi, per trarne infine un suo personale vantaggio economico tra interessi sul prestito concesso e interessi e spese sugli affidamenti di conto.

### **3.2. CASO CONCRETO E GLI EVENTI OCCORSI**

Torniamo ora alla disamina delle cause del sovraindebitamento.

Se da un lato gli istituti potrebbero far notare che la signora si è indebitata consapevolmente oltre la sostenibilità degli impegni economici assunti, dall'altro canto è obbligatorio, per lo scrivente avvocato, far notare che gli istituti hanno ignorato la valutazione del merito creditizio ed hanno violato numerose norme del T.U.B., in particolare hanno violato l'art. 124 bis, di conseguenza, hanno violato ripetutamente l'art. 68, c.3 del CCII.

È chiaro che **l'odierno istante era disperato, una facile vittima di usura**, e non vedo chi possa trovarsi in una situazione simile a quella vissuta dall'odierno istante e rimanere freddo e lucido dinanzi ai numerosi eventi occorsi.

**È chiaro anche che gli ultimi prestiti sono stati fatti perché medio tempore la signora stava accumulando diverse pendenze a causa dei finanziamenti pregressi, che di fatto azzeravano il reddito della famiglia, meglio detto andavano oltre la sua retribuzione, ed ogni volta che sopraggiungeva un imprevisto la famiglia non aveva risorsa alcuna da cui attingere, ma soprattutto non aveva soldi per mangiare.**

La signora non aveva risparmi.

La signora era consapevole, inoltre, e lo è ancora oggi, di essere sotto la soglia della povertà, destinata a rimanere persino senza casa laddove la sua abitazione venisse venduta all'asta da quello stesso Istituto di credito che le ha generato il problema di sovraindebitamento sin dal 2005, comportamento poi reiterato nel 2008 con un nuovo prestito e di nuovo nel 2011 con l'ultimo prestito.

Non era compito della signora valutare la sostenibilità della rata, e/o il merito creditizio, ma piuttosto questo era il compito per cui sono preposti gli operatori finanziari, che mai hanno consigliato alla signora di rinegoziare il mutuo con una rata più sostenibile, nonostante loro avessero tutti gli strumenti e le conoscenze giuridiche e finanziarie per poterlo fare. Anzi, ritenendola ancora meritevole, le concedevano altri finanziamenti.

Certamente la sig.ra [REDACTED] non poteva imporre alla Banca una rinegoziazione del sotteso mutuo, per rendere la rata più sostenibile, e seppur Ella era consapevole di non riuscire a sostenere la rata del mutuo e neanche tutte le altre, non aveva maniera alcuna per uscire dai suoi problemi economici e finanziari, se non finire nelle mani degli usurai.

Fortunatamente, oserei dire, ha trovato operatori finanziari poco attenti nel reiterare le violazioni delle norme del TUB e che in conseguenza le hanno concesso ulteriore credito, seppur non superasse i test sul merito creditizio, evitando che Ella potesse diventare una vittima di usura.

Fortunatamente infine ha trovato l'amore della sua famiglia, scongiurando il peggio, essendo l'istante ormai fortemente depressa.

Ha trovato nei suoi lontano parenti, conforto e sostegno.

Questi parenti l'hanno ospitata, accolta e spinta a non arrendersi e combattere ancora per tentare di salvare la sua abitazione e tentare di trovare un equilibrio economico per il suo grave stato di indebitamento.

#### 4. VALUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ISTITUTI DI CREDITO

Senza dovermi ripetere ulteriormente, evidenzio che gli istituti di credito hanno violato ripetute volte l'art. 124 bis del T.U.B, e l'art. 68, c3 CCII per omessa valutazione del merito creditizio, ed in conformità all'art. 69 c.2, D.L. 14/2019, **ad essi dovrebbe essere preclusa ogni possibilità di presentare opposizione e/o reclamo in caso di auspicata omologa del piano del consumatore** (allego alla presente istanza un decreto di omologa in tal senso).

Articolo 69, c.3, CCI: *“l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159”*;

Ed ancora all'articolo 69 c.2, D.L. 14/2019: *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, **non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta**”.*

Ritengo che entrambe le norme, nella fattispecie che oggi ci occupa, trovino applicazione.

Se l'istante non dovesse trovare una soluzione a questo problema non avrà più strade percorribili se non chiedere aiuto agli usurai, che è proprio quanto la legge antisuicidio vorrebbe evitare e contrastare.

**Peggio suicidarsi come ormai troppe notizie di cronaca confermano.**

**Oggi l'istante si rivolge a codesto istituto nel tentativo di risolvere la situazione di sovraindebitamento.**

Codesto Ill.mo Tribunale di Trani, nell' omologa di piano allegata RGV 362/2019 ha precisato che: *“il giudizio di meritevolezza potrà essere positivamente espresso ogni qualvolta il disequilibrio finanziario si colleghi ad un'incapacità di rimborso della posizione debitoria*

*a sua volta connessa all'imprevisto familiare, quali possono ritenersi, ad esempio, la malattia sopraggiunta e di licenziamento (confronta tribunale Mantova Sez. fallimentare 08/04/2018). La finalità della legge sul sovraindebitamento e certamente quella di consentire debitori non fallibili di poter uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori ( non certamente senza alcun sacrificio per essi), veicolandoli nell'alveo dell'economia palese, senza il rischio di cadere nel usura cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione (confronta tribunale di Verona 20/07/2016)", come appunto è il caso che ci occupa.*

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott.ssa Sodano, decreto allegato alla presente istanza: *"si è affermata una lettura dell'art. 12 bis l 3/2012 finalizzata a dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso"* (all. decreto Trib. di Santa Maria Capua Vetere).

Riepilogando dunque, i finanziamenti fatti alla signora, su una retribuzione di €1.100,00 circa sono i seguenti:

- 2005 mutuo UNICREDIT già **non sostenibile**. Prima rata €936,00, le altre variano da €690,00 ad un massimo di €930,00;
- Nel 2008 altro finanziamento UNICREDIT con rata mensile di €395,00. **Assolutamente non sostenibile. I due finanziamenti sommati andavano oltre la sua retribuzione (acquisto auto);**
- Nel 2011 nuovo finanziamento con UniCredit e rata di euro 391,62 (incidente);
- 2016 prestito Agos, rata €201,00 (per saldare le somme sospese dalla Unicredit tra il 2015 ed il 2016). Mai avrebbe dovuto essere concesso. Oggi quel prestito sono diventate cambiali per insostenibilità della rate
- Infine nel 2019 cessione del quinto con Prestitalia, rata 235,00€ su 1.200,00 di retribuzione per tentare di salvare l'immobile e pagare la cifra precettata da UniCredit.

**TOTALE FINANZIAMENTI €1.636,00 su una retribuzione inferiore all'indebito!!!**

La retribuzione della signora era assorbita, oltre il suo stesso limite, dalle rate di mutuo e di finanziamento, ed ogni mese accumulava pendenze.

Via via le pendenze erano sempre maggiori, anche a causa dei nuovi finanziamenti concessi. È inoltre vero che la situazione di indebitamento era già nota tra le parti UNICREDIT/ [REDACTED] senza dover ulteriormente fare altre ricerche nella banca dati creditizi, atteso che il debito, o l'indebito, era proprio con il medesimo Istituto di credito, quindi di agevole riscontro per quello stesso Istituto di credito.

Come anche era di agevole riscontro la verifica del rapporto rata reddito, ed era anche verificabile *de plano*, per quello stesso Istituto, che già il precedente mutuo era in una situazione di incaglio.

Si ritiene corretto supporre quindi che, pur non essendo esperti in materie finanziarie, l'istituto, prima di concedere altri e nuovi finanziamenti alla parte, avrebbe dovuto consentire alla sig.ra di rinegoziare il precedente mutuo, accordandole una rata più sostenibile, e solo dopo aver regolarizzato la vecchia posizione con un **giusto ed equo rapporto tra rata e reddito**, avrebbe potuto concedere nuovo finanziamento, anche se è corretto pensare che con un giusto rapporto tra il reddito e la rata, l'odierno istante non avrebbe avuto bisogno di un prestito, potendosi Ella permettere un giusto **risparmio**.

In tutte le sopra esposte eccezione, appare per *tabulas* provato che vi è, nell'Istituto di credito Unicredit, come anche negli altri che sono seguiti, una **grave responsabilità** nel sovraindebitamento della signora, atteso che, in un momento in cui la signora aveva poca lucidità mentale, sia per il divorzio da poco concluso, con notevoli spese anche legali, che successivamente per l'evento tragico occorso in incidente stradale che la distruggeva anche emotivamente, chiedeva disperatamente aiuto all'Istituto, e la banca, forte della sua garanzia ipotecaria sull'immobile, glielo concedeva.

Nel 2018 infine la Banca Unicredit procedeva con precetto e la signora, al fine di salvare la casa, chiedeva un prestito ad un nuovo Istituto per colmare le pendenze pregresse con l'UNICREDIT, Prestitalia nella fattispecie, tramite cessione del quinto, istituto che le concedeva il prestito forte della circostanza che il suo credito era **garantito** direttamente alla

fonte, con cessione della sua pensione appunto, il tutto senza considerare le sofferenze in centrale rischi della signora.

## 5.POSIZIONE DEBITORIA

Di seguito riposto in tabella la posizione debitoria della sig.ra [REDACTED] come già evidenziata nella relazione del gestore.

| PROSPETTO DEI DEBITI (in grassetto quelli con privilegio) |                   |                        |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| CREDITORE                                                 | TIPOLOGIA DEBITO  | IMPORTO                |
| Prisma S.r.l. (DO VALUE)                                  | Mutuo ipotecario  | Euro <u>98.696,68</u>  |
| Prisma S.r.l. (DO VALUE)                                  | Interessi e spese | Euro <u>7.296,28</u>   |
| Agenzia delle Entrate Riscossione Bari+Torino             | Imposte           | Euro 23.532,92         |
| Agenzia delle Entrate                                     | Imposte           | Euro 6.071,66          |
| Comune di Giaveno                                         | Imposte           | Euro 11.763,51         |
| Regione Piemonte                                          | Imposte           | Euro 192,05            |
| Prisma S.r.l. (DO VALUE)                                  | chirografario     | Euro 16.382,92         |
| Prisma S.r.l. (DO VALUE)                                  | chirografario     | Euro 2.560,24          |
| Prestitalia                                               | Prestito          | Euro 12.852,00         |
| Agos                                                      | chirografario     | Euro 9.853,92          |
| Smat                                                      | chirografario     | Euro 1.747,85          |
| Soris                                                     | chirografario     | Euro 414,93            |
| <b>TOTALE</b>                                             |                   | <b>Euro 191.364,96</b> |

Ai predetti debiti sono poi da aggiungersi il compenso dello scrivente Avvocato e del gestore nominato pari a:

- €7.516,20 al netto dell'acconto già versato €9.119,50, il totale compenso accordato IVA compresa, per l'organismo;
- € 4.225,87, per lo scrivente Avvocato.

**Rappresento inoltre che Prisma SPV s.r.l., cessionaria di Unicredit, al gestore nominato, al fine di dimostrare la legittimità della partecipazione in codesta procedura, ometteva di trasmettere i contratti di cessione tra le parti e tutti gli allegati.**

A tal proposito evidenzio che la **Cassazione n. 5857/2022**, ha ribadito che è onere della Istituto cessionario dimostrare l'intervenuta cessione del rapporto e, per l'effetto, la legittimazione sostanziale ad agire e ad esigere il credito. Nel caso che ci occupa non è dato sapere se, tra i crediti ceduti, nella cessione in blocco già intervenuta ed a cui la Prisma SPV s.r.l. fa riferimento, il credito in oggi conteso sia effettivamente compreso tra essi.

Evidenzio inoltre, e deposito documentazione in tal senso, che in molte procedure esecutive, a seguito del deposito dei contratti di cessione, vi era modo di verificare che il creditore intervenuto nella procedura, quindi il cessionario, non era in grado di dimostrare che, tra i crediti ceduti in blocco, fosse compreso anche quello dei debitori esecutati, di talché molte procedure esecutive, già avviate, venivano sospese per assoluta carenza di legittimazione attiva in capo al cessionario intervenuto nelle proceure.

**Cass. 5857/2022: “è onere della Banca cessionaria dimostrare l'intervenuta cessione del rapporto e, per l'effetto, la legittimazione sostanziale ad agire e ad esigere il credito.”**

**Sempre la Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 5617/2020<sup>5</sup>, ha evidenziato inoltre la circostanza che non vi è spazio, nell'ambito del processo di accertamento del passivo, per il soggetto che chiede l'ammissione al passivo, senza che esso dimostri con certezza la piena sussistenza di tutte le condizioni richieste per poter partecipare al riparto dell'attivo e, al tempo stesso dimostri il suo diritto di legittimazione attiva<sup>6</sup>**

---

<sup>5</sup> <https://www.studiolegalevecchione.it/il-valore-della-pubblicazione-in-gazzetta-ufficiale-della-cessione-del-credito-nei-confronti-del-fallimento/> Il valore della pubblicazione in gazzetta ufficiale della cessione del credito nei confronti del fallimento - Studio Legale Vecchione 05617/2020 (centroanomaliebanche.it)

<sup>6</sup> Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, la banca aveva inteso insinuarsi al passivo del fallimento, per un credito derivante da mutuo fondiario a lui ceduto, depositando, ovvero producendo solo gli estratti della Gazzetta Ufficiale nei quali veniva eseguita la pubblicazione dell'avvenuta cessione prevista dall'art. 58 del T.U.B ritenendo che essa fosse perfettamente idonea e sufficiente ad assolvere l'onere probatorio in merito alla titolarità del credito in

La Suprema Corte ha evidenziato che: *“Gli adempimenti pubblicitari previsti dall’articolo 58 comma 2 3 e 4 TUB rivestono carattere sostitutivo rispetto alla sola notificazione della cessione al debitore ceduto o alla sua accettazione, di cui alla norma dell’articolo 1264 del codice civile come si ricava sia dalla formulazione letterale dell’articolo 58 comma 4, sia per costante interpretazione sul punto della giurisprudenza di legittimità. Quindi, si pongono su un piano, quello degli adempimenti pubblicitari, nettamente distinto rispetto alla prova del fatto costitutivo della titolarità del credito. La produzione degli estratti della Gazzetta Ufficiale non può svolgere la stessa funzione sostitutiva in punto di legittimazione attiva del credito. L’art. 58 del TUB, si limita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto. E’ onere specifico del soggetto, che chiede di essere ammesso al passivo di un fallimento, dare la prova del proprio diritto sotto tutti i profili in cui lo stesso viene ad articolarsi: la verifica della piena sussistenza di tutte le condizioni richieste per partecipare al riparto nell’attivo costituisce, anzi, l’oggetto proprio e diretto di questo processo. Non vi è spazio nell’ambito del complessivo processo di accertamento del passivo, per le formazioni <<diritti quesiti>>.E’ principio ricevuto di questa Corte che il Giudice è tenuto ad accertare, anche d’ufficio e indipendentemente dall’attività processuale della parte convenuta, il fondamento giuridico della domanda... in ogni stato il grado del processo (cfr. cass. 24972/2013; 29254/2019).È principio ricevuto dalla giurisprudenza di questa Corte che colui, che si afferma successore a titolo universale o particolare della parte originaria ai sensi dell’articolo 58 TUB, ha l’onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione con documenti idonei a dimostrare l’incorporazione e l’inclusione del credito oggetto di causa nelle operazioni di cessione in blocco (Cass. 4166/2016).*

Per tutto quanto detto ed evidenziato, ritengo dunque opportuno che, in caso di decise contestazioni dei creditori intervenuti, essi vengano obbligati a documentare, con incontestabile precisione, la loro effettiva legittimazione attiva del loro intervento in codesta procedura.

## 6. ATTIVO DISPONIBILE

La signora [REDACTED] per il piano del consumatore e per sanare tutte le posizioni pendenti, sul presupposto che Ella possa tornare a vivere nella sua abitazione, mette a disposizione le seguenti somme.

---

capo alla banca ricorrente, non ritenendo necessario depositare una copia integrale dell’accordo raggiunto fra cedente e cessionario.

Premesso che l'istante prende una pensione pari ad € 1.600,00, su cui grava la cessione del quinto sopra menzionata pari ad € 235,00 di Prestitalia, la signora propone il seguente piano del consumatore.

L'istante, **previa revoca della cessione del quinto**, e previo ritiro delle cambiali, intende mettere a disposizione della procedura una provvista mensile pari ad € 630,00 al mese per 143 ovvero 12 anni e 1 mesi, come da allegata relazione meglio descritto, ed una ultima rata, ovvero la 144<sup>a</sup>, pari ad euro **259,00**.

Altresì il figlio dell'odierno ricorrente, sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] c.f.: [REDACTED] residente a [REDACTED] in via [REDACTED] **intende mettere, a disposizione dei creditori ed in favore della banca del creditore ipotecario, euro 30.000,00** una tantum, entro e non oltre sei mesi dall'auspicata omologa del piano, a seguito di cessione del quinto del suo stipendio ([all. 13 e 13 b passaporto](#)).

Si precisa a tal proposito che il sig. [REDACTED] è dipendente a tempo indeterminato per la [REDACTED] s.p.a. e percepisce una retribuzione mensile di circa 2.000,00euro ([all. 14](#)). Quindi, considerando la finanza esterna, l'attivo disponibile per la procedura è pari ad € 117.722,65.

La proposta di pagamento è la seguente:

- UNCREDIT, si riconosce il 100% del capitale residuo richiesto al gestore con privilegio(all. 14);
- Il 100% al gestore della crisi Avv. Sara Di Bisceglie;
- Il 100% allo scrivente Avvocato in prededuzione e/o con privilegio grado 6 ex art. 2751 bis. c. 2;
- Il 15% ai creditori privilegiati di grado 20;
- L'8% del residuo credito per ciascun creditore chirografario .

**La provvista mensile di €630,00, sarà possibile solo previa revoca della cessione del quinto e ritiro della cambiali sottoscritte.**

## **7. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA E POSSIBILE CONVENIENZA.**

Nel precisare preliminarmente che alla banca UniCredit viene riconosciuto il 100% del suo credito vantato, quindi neanche occorre fare una valutazione in merito alla alternativa

liquidatoria, precisato quanto sopra si specifica tuttavia che essa, ripetita iuvant, ha violato la norma 68 c. 3 CCII e tanto precisato trova pacifica applicazione l'art. 69, c. 2 CCII, ovvero la banca: *“non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”* ed a tal proposito si allega la sentenza di omologa del Tribunale di [Bergamo \(all. 15\)](#) che, proprio in virtù della violazione a norma di legge, ha inibito la banca ad ogni osservazione e quella posta sulla convenienza della proposta di piano, l'ha considerata non ricevibile in applicazione alla suddetta norma, tanto precisato si evidenzia che **per gli altri crediti, di natura chirografaria**, si precisa che si intende assicurare il 8% del presunto credito vantato, che è certamente di più di quanto l'istituto di credito potrebbe recuperare da una liquidazione controllata, ex art. 268 CCII, che ha una durata di anni tre, ed altresì si sottolinea che è maggiore di quanto l'istituto di credito otterrebbe tramite la cessione del credito deteriorato, perché si è a conoscenza che i crediti deteriorati, e privi di garanzia, ovvero i crediti chirografari, **vengono svenduti al massimo al 3,60% come dimostra il documento che allego (all. 16 contratto di cessione/ acquisto crediti deteriorati tra Itacapital e banca IFIS).**

Quanto affermato viene inoltre confermato dai report banca di Italia nei documenti che in nota riporto<sup>7</sup>.

Questo fenomeno è così tristemente noto che vi è stata persino una proposta di legge del Senato “DDL S. 788 del 2018<sup>8</sup>: *Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza ed a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto*” che, in maniera legittima, proponevano di offrire, al debitore ceduto, la possibilità di riconoscere di più, in termini economici, all'Istituto titolare del credito di quanto esso avrebbero ricevuto dalla società che acquista il credito deteriorato, in modo da consentire infine al debitore sovraindebitato **di rimettersi in bonis con cancellazione della sofferenza segnalata.**<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> [https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/note-stabilita/2020-0023/NSFV\\_n23.pdf](https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/note-stabilita/2020-0023/NSFV_n23.pdf)

<sup>8</sup> <http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/50572.pdf>

<sup>9</sup> I soggetti in campo sono tre, con ben diversi rapporti di forza: le banche che sono costrette a cedere i crediti deteriorati a prezzi estremamente bassi, pur di rientrare nei limiti determinati dalla Banca centrale europea (BCE); i soggetti

I vantaggi che in questo modo verrebbero apportati all'economia nazionale sarebbero molteplici, e non ritengo che sul punto siano necessarie ulteriori precisazioni.

È chiaro, tuttavia, che ove una proposta di legge non sia potuta arrivare, possa invece decidere nel merito il Giudice delegato in codesta procedura, valutando, tra i pro e i contro, la convenienza economica del creditore di riscuotere un credito deteriorato, in percentuale di gran lunga maggiore rispetto a quella che quello stesso Istituto ricaverebbe dalla vendita del suo credito deteriorato ad altro Istituto.

**Quindi certamente la proposta di pagamento del 8% del residuo credito è sicuramente più conveniente della quota che l'istituto potrebbe ottenere svendendo il credito ad una società di recupero credito cosa che, se non è avvenuta ancora, avverrà a breve per le stringenti norme imposte dall'Unione europea per la cessione dei crediti deteriorati.**

Sull'alternativa liquidatoria evidenzio inoltre che nella legge sul sovraindebitamento c'è stato un deciso cambiamento, e la legge non prevede più che il gestore faccia un passaggio sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, come ben evidenziato nei decreti che di seguito riporto.

Decreto di omologa del piano del Tribunale di Benevento e del Tribunale di Reggio Calabria allegati *“Per completezza di trattazione l'OCC ha preso in considerazione, anche, l'alternativa della liquidazione del patrimonio del debitore e questa simulazione è risultata nel complesso non conveniente rispetto al pagamento delle rate previste nel Piano del Consumatore. Va osservato tuttavia che, con gli emendamenti introdotti dalla l. 176/2020, è stato eliminato il riferimento alla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, così come precedentemente disposta ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis l.3/2012.*

---

debitori, spesso costretti a cedere o cessare la propria attività gravata da debiti non risarcibili, ancorché potrebbe essere «salvata» e riportata in attivo; i soggetti finanziari che lucrano su questa duplice debolezza, con margini di guadagni francamente inaccettabili.

Su tutto un sistema produttivo e sociale che non riesce a liberarsi del passato, per riprendere a produrre e a sperare. Di questo si occupa il presente disegno di legge, con l'obiettivo di «liberare dalla schiavitù del debito» chi ha già pagato il prezzo più alto della crisi finanziaria ed economica, appunto oltre un milione di soggetti, famiglie, imprese: una parte significativa della realtà nazionale! La nostra proposta è semplice e di immediata realizzazione ed intende attuare un principio di equità tra le parti in campo, garantendo un giusto ma limitato guadagno a chi ha in mano il debito di famiglie ed imprese e, nel contempo, realizzando una sorta di «sanatoria» dei crediti deteriorati: un vero e proprio riscatto che consenta a famiglie e imprese di liberarsi dall'incubo della schiavitù del debito e ricominciare a vivere e produrre.

*In conclusione, il piano, come attestato dal professionista designato, appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente.*

**Oggi, piuttosto si tende a far emergere la colposità da parte degli Istituti di credito ed in questo caso ritengo che le violazioni delle norme siano già state ben evidenziate e non ritengo di dover aggiungere altro.**

**In ogni caso evidenzio che in una alternativa liquidatoria i creditori, seppur muniti di privilegio, come lo Stato, e per esso Agenzie Entrate e riscossione, subirebbero comunque una degradazione per incapacienza, considerando che dalla procedura esecutiva verrebbero soddisfatti solo i crediti muniti di privilegio ipotecario, ma solo in parte, dovendosi saldare, prima del credito ipotecario, tutti i compensi dei professionisti interpellati per la procedura, quindi il gestore e l'avvocato, ed inoltre il liquidatore nell'ipotesi in cui si chiedesse la conversione della procedura, ipotesi che tuttavia la signora, ad oggi, respinge fortemente.**

\*\*\*\*\*

Tutto quanto sopra esposto, narrato ed evidenziato, la signora [REDACTED] con l'Avv. Filomena Baldino

CHIEDE

a codesto Onorevole Tribunale, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi del D.L. 14/2019:

- 1) di voler fissare l'udienza per l'omologa del piano di ristrutturazione del debito, disponendo la comunicazione della proposta allegata e del decreto;
- 2) voler sospendere la procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di Torino, RGE 1037/2018;**
- 3) voler sospendere la cessione del quinto;
- 4) dichiarare non opponibile l'auspicato decreto di omologa del piano a tutti i creditori, che hanno colposamente determinato il sovraindebitamento dell'istante ex art. 69 c. 2 ex D.L. 14/2019;**

- 5) obbligare i creditori, inoltre, al deposito di tutti i titoli legittimanti la partecipazione in codesta procedura in caso di decise contestazioni, quindi dei contratti di cessione affinché essi possano dimostrare, con incontrastabile certezza, che nel contratto di cessione sottoscritto tra cedente e cessionaria, siano compresi anche i contratti per cui oggi intendono intervenire in codesta procedura;
- 6) **voler disporre la sospensione del pagamento delle cambiali;**
- 7) disporre inoltre il deposito, in codesta procedura, di tutti i titoli cambiari da parte dell'istituto di credito titolare delle stesse;
- 8) di stabilire idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto;
- 9) di voler disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologa divenga definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore;
- 10) infine, sin da ora Voglia, l'On.le Tribunale adito, stante la linearità e la legittimità del Piano proposto, in sede dell'udienza a fissarsi, procedere all'omologa dello stesso, con ogni conseguenza di legge.

Si allega;

- 1) Certificato cambio di residenza;
- 2) Estratto conto contributivo;
- 3) Piano di ammortamento e rate pagate;
- 4) Mutuo e sospensione;
- 5) Prospetto rate del mutuo pagate;
- 6) Finanziamento del 2008;
- 7) Sospensione mutuo;
- 8) Finanziamento AGOS;
- 9) denuncia alla banca;
- 10) Decadenza del beneficio termine;
- 11) finanziamenti UNICREDIT successivi al mutuo;
- 12) Documenti attestanti l'irreperibilità;
- 13) Dichiarazione finanze esterna e documento di identità del sig. [REDACTED]

13 a) buste paga

14) Riscontro credito con privilegio ipotecario banca Unicredit;

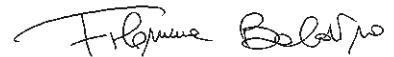
15) Sentenza Tribunale Bergamo;

16) Contratto di cessione credito altri istituti;

17) Compenso avvocato;

Trani, data del deposito

Avv. Filomena Baldino

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Filomena Baldino', written in a cursive style.